



COMUNE di POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Disciplinare di affidamento

**SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA, A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI MARSURE DI SOTTO
DI POVOLETTO - AA.SS. 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023**

CIG 824591477E

Sommario

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di affidamento	3
2.2	Chiarimenti	4
2.3	Comunicazioni	4
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	5
4.1	Durata	5
4.2	Opzioni e rinnovi.....	5
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6.	REQUISITI GENERALI.....	6
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	6
7.1	Requisiti di idoneità.....	6
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	7
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	7
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	7
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	8
8.	AVVALIMENTO	8
9.	SUBAPPALTO.....	9
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	9
11.	SOPRALLUOGO	11
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	11
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO.....	11
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	12
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	13
15.1	Domanda di partecipazione	13
15.2	DGUE - Documento di gara unico europeo.....	14
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	16
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	19
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	19
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	20
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	20
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	25
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	25
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi	26
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	26
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	27
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	28
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	28
24.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	29
25.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	30

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	30

1. PREMESSE

Il Comune di Povoletto, con determinazione a contrarre n. 150 del 19/06/2020, del Responsabile dell'Area Finanziaria, ha disposto di affidare, il servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL PLESSO DI MARSURE DI SOTTO DI POVOLETTO - AA.SS 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 mediante **affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)** del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse con invito rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, 3 lettera a), 6 e 10bis del Codice.

Tutti i termini previsti dal presente disciplinare di affidamento, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità al Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03.06.1971.

La Stazione appaltante è il Comune di Povoletto, Largo Mons. Cicuttini, 1 - 33040 Povoletto (UD), tel. 0432-664082, Sito internet: <https://www.comune.povoletto.ud.it>.

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31, del Codice è la Dott.ssa. Silvia Castagnotto Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Povoletto.

Il luogo di svolgimento del servizio si trova nel Comune di Povoletto codice NUTS ITH42.

CIG 824591477E CUI S58000289030120200003

Si precisa che la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., mediante la quale saranno gestite le fasi di affidamento.

In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale "acquistinretepa" accessibile attraverso l'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma.html> (di seguito, "MePa"). Le istruzioni operative per il corretto inserimento della documentazione relativa all'affidamento, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nelle Guide a disposizione delle imprese reperibili all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile abilitarsi al bando Servizi per la categoria "Servizi di Ristorazione" del Mercato Elettronico. Le istruzioni operative per abilitarsi sono reperibili nella Guida operativa denominata "Abilitazione del fornitore ai Bandi MePA – Beni – Servizi" alla quale si rinvia.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Povoletto ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte relative alla presente procedura di affidamento.

2. DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO

La documentazione di affidamento comprende:

- 1) progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, contenente:
 - a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/ 2008 e ss.mm.ii.;
 - c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
 - e) il capitolato tecnico/condizioni particolari del contratto;
 - f) le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire;
 - g) gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
 - h) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di affidamento;

- i) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
- 2) avviso esplorativo per manifestazione di interesse;
- 3) disciplinare di affidamento.

Il progetto di cui al precedente punto 1) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10.03.2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.04.2020).

La documentazione di affidamento è disponibile sul sito internet <http://www2.comune.Povoletto.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> nella cartella dedicata alla presente procedura nonché sul MePa unitamente alla trasmissione della lettera di invito.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere tramite l'apposita area "Comunicazioni" della RdO on line cui il quesito si riferisce, almeno cinque giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet <http://www2.comune.Povoletto.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti> e sul MePa all'interno della procedura di che trattasi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema è possibile contattare il numero verde 800098788.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, mediante l'apposita area comunicazioni della "RdO" della presente procedura.

Ai fini della presente procedura ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell'area "Comunicazioni" del MePa.

In via residuale la Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni senza utilizzo dell'area comunicazioni della "RdO" del MePa facendo riferimento all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica indicati in sede di abilitazione o di rinnovo dell'abilitazione ai bandi oggetto della "RdO" o in sede di manifestazione dell'interesse a partecipare all'affidamento o nel DGUE.

È onere dell'operatore economico apportare tempestivamente le eventuali modifiche all'indirizzo PEC associato sul MePa all'operatore economico stesso; diversamente la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto il servizio in argomento è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste; l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) o S (secondaria)	Importo
1	Servizio di ristorazione scolastica	55524000-9	P	€ 616.950,00
Valore presunto per il triennio				€ 616.950,00

L'importo a base d'asta è pari al costo stimato in € 4,57, iva esclusa, per singolo pasto.

L'importo a base d'asta è al netto di Iva e al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze. L'importo degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze è pari a € 500,00 iva esclusa e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato parte con fondi propri di bilancio e parte con compartecipazione delle famiglie.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il valore presunto per il triennio comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in presunti € 291.000,00 calcolati in base ai lavoratori attualmente impiegati e di cui all'art. 28 del Capitolato Tecnico/Condizioni particolari di contratto, con riferimento al CCNL aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (08.02.2018).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'appalto avrà una durata di tre anni che comprenderà gli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, compresa l'eventuale opzione dei centri estivi. Le date esatte di inizio e fine anno scolastico saranno di volta in volta comunicate dall'Amministrazione comunale.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto potrà essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, per massimo 6 (sei) mesi. In tal caso l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La richiesta di proroga del contratto sarà trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 15 giorni prima del termine finale del contratto. In tal caso l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare la proroga.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo presunto dell'appalto, è pari ad € 719.775,00 al netto di Iva, e al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze così determinato:

	Pasti presunti	Prezzo Unitario a base d'asta (iva esclusa)	Totale complessivo
Appalto servizio ristorazione per 3 anni scolastici	n. 135.000	€ 4,57	€ 616.950,00
Proroga tecnica – opzione di 6 mesi	n. 22.500	€ 4,57	€ 102.825,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare all'affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa all'affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa all'affidamento in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'affidamento possono presentare offerta, per il medesimo affidamento, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente affidamento. In caso di violazione sono esclusi dall'affidamento sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di **consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)** del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all'affidamento, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di affidamento. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione all'affidamento, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti all'affidamento, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dall'affidamento gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, disponibili alla data di invio della lettera di invito a presentare offerta, superiore a € 250.000,00, esclusi oneri fiscali. Si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è comunque proporzionato all'oggetto ed all'importo dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità ed è richiesto per la particolare rilevanza della gestione oggetto dell'affidamento che rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo della gestione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (dal 01.03.2017 al 28.02.2020) servizi analoghi ossia di ristorazione scolastica, a favore di enti pubblici o privati, per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € 750.000,00. Si precisa ai sensi dell'art. 83, comma 5, del Codice che tale requisito è comunque proporzionato all'oggetto ed all'importo dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità ed è richiesto per la particolare rilevanza della gestione oggetto dell'affidamento che rende necessario selezionare operatori economici dotati di capacità tecnica e professionale idonea a garantire la realizzazione di un adeguato ed elevato livello qualitativo della gestione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 82, comma 2 del Codice, la Stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **paragrafo 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio. La sussistenza, in capo ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino all'affidamento sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase dell'affidamento sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto di appalto di servizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e non aver partecipato alla presente procedura di affidamento.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. A tal proposito, si precisa che la prestazione del servizio nell'ambito della presente procedura può essere eseguita anche facendo ricorso ad una prestazione di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura purché sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto. In tale caso, l'Appaltatore deve impegnarsi a depositare tali contratti presso la Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. (Cfr. paragrafo 23).

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore presunto per il triennio di servizio e precisamente di importo pari ad € 12.339,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipulazione del contratto. L'eventuale esclusione dall'affidamento prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma I del d.lgs. 21.11.2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Povoletto CREDITO COOPERATIVO FRIULI Agenzia di Udine, Via Giovanni Paolo II n. 27- codice IBAN: IT 41C0708 56411 3026210004773;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Comune di Povoletto);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano all'affidamento ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31 (GU del 10.04.2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; tale impegno non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime.
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno di cui al punto 8 deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii., sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In alternativa, il concorrente può presentare copia della garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale che attesti la sua conformità con l'originale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano all'affidamento siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi oggetto dei servizi è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di affidamento.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni *[indicare i giorni]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO on line della procedura di che trattasi e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico, recapito indirizzo e-mail- PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore *[specificare]* del giorno *[specificare]* Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La Stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, **purché munito della delega di tutti detti operatori**. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando deve effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

L'art. 65 del d.l. n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.05.2020, nell'ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle Amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l'esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della l. 23.12.2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge (Comunicato ANAC del 20.05.2020).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO

Il **plico elettronico** contenente l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica), **a pena di esclusione**, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il MePa.

Il plico elettronico deve essere inserito nel MePa entro il termine perentorio impostato a sistema. L'ora e la data esatta della trasmissione delle offerte sono quelle registrate dal MePa.

La presentazione tempestiva dell'offerta mediante MePa rimane a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati dal concorrente, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo imputabile al concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di ritardo nella trasmissione dell'offerta. La Stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del MePa.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si invitano i concorrenti ad avviare le attività di inserimento della documentazione nel MePa con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta decorso tale termine.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa: la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella "Busta" dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

L'offerta è composta da:

- a) **"Busta amministrativa – Documentazione amministrativa"**;
- b) **"Busta tecnica – Offerta tecnica"**
- c) **"Busta economica – Offerta economica"**.

Si precisa che le buste saranno inserite automaticamente in un "plico elettronico" dal MePa.

Per la presentazione e trasmissione dell'offerta vedasi altresì la "Guida alla risposta dell'Impresa alla RdO" predisposta da Consip S.p.A. e disponibile su piattaforma MePa, nella sezione Help dedicata alle "Guide operative per le Imprese".

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono produrre un nuovo plico in sostituzione di quello precedentemente inviato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta economica e l'offerta tecnica **devono essere sottoscritte con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed eventuali ausiliarie), in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul profilo della Stazione appaltante nonché trasmessi a mezzo MePa unitamente all'invito a partecipare alla RdO.

In ogni caso, devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi disponibili.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 22 e 23bis del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Il Sistema non consente la trasmissione dell'offerta oltre il termine di scadenza. Oltre tale termine l'offerta sarà pertanto irricevibile.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di affidamento siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di affidamento fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione all'affidamento.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire

requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione all'affidamento (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di affidamento, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (**salvo esenzioni**) preferibilmente secondo il fac - simile di cui all'allegato Modello 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa all'affidamento (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre all'affidamento; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con **la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **la domanda di partecipazione deve essere unica** e deve essere **sottoscritta con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.:

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
3. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascun legale rappresentante delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all'affidamento;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderenti al contratto di rete che partecipa all'affidamento.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega inserendo nel MePa:

- a) procura sottoscritta digitalmente o copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
- b) il **modello F23** che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente la domanda di partecipazione (€ 16,00 ogni 100 righe).

Con riferimento alla compilazione del modello F23 occorre precisare:

Sezione Dati Anagrafici

- al punto 4 inserire la ragione sociale di chi effettua il versamento;
- il punto 5 non deve essere compilato;

Sezione Dati del versamento

- al punto 6 "Ufficio/Ente" riportare il seguente codice: TIR o TIQ;
- al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" riportare il numero di CIG 824591477E;
- al punto 11 "Codice tributo" indicare 456T;
- al punto 12 "Descrizione" riportare la dicitura "Imposta di bollo";
- al punto 13 "Importo" indicare il valore in cifre e in lettere (€ 16,00 ogni 100 righe).

15.2 DGUE - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE utilizzando lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016, messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Modello 2) nella documentazione di affidamento e reperibile in formato editabile anche sul sito del MIT all'indirizzo: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>.

La compilazione avviene secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In particolare nella parte II sezione B devono essere riportati tutti i rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE in formato elettronico, **sottoscritto con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al paragrafo 15.3.1;
3. **dichiarazione sostitutiva** di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, **sottoscritta con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo

si obbliga, verso il concorrente, verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **sottoscritta con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla presente procedura in proprio o come associata o consorziata;
5. contratto di avvalimento, sottoscritto **con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
6. dichiarazione sottoscritta **con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dall'ausiliaria con la quale l'ausiliaria dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali costituisce per la Stazione appaltante causa impeditiva all'avvio del procedimento di aggiudicazione, autorizza il trattamento dei dati.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 3, 4) e 6) sono rese utilizzando preferibilmente l'allegato Modello 4.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale. Si precisa che non è necessario indicare l'elenco di eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto l'art. 105, comma 6, del Codice, ai sensi dell'art 1, comma 18 del d.l. 32/2109 convertito con modifiche in legge 55/2019 è sospeso fino al 31.12.2020.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

NOTA BENE

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19.04.2017 n. 56, al D.L. 135/2018 convertito in l. n. 12/2019 e al D.L. 18.04.2019 n. 32 convertito in l. n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. come da paragrafo 15.3.1 del presente disciplinare;
- a seguito delle modifiche apportate all'art. 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di affidamento e di conseguenza, la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante "in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici" deve considerarsi come non apposta;
- a seguito delle modifiche apportate all'art. 80 comma 5 lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al paragrafo 15.3.1 n. 12 e 13 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α», senza compilare le sezioni successive purchè in possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente paragrafo 7.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, da tutte le imprese ausiliarie.

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le **dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera I)** del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative (Modello 3)

Ciascun concorrente, utilizzando preferibilmente l'allegato Modello 3 del presente disciplinare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara:

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice deve:

- a. fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito;
- b. indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso specificare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a prevenire ulteriori illeciti o reati.

Nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione);

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di affidamento;
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta comunale n. 100 dd. 12.12.2013, disponibile al link <https://www.comune.povoletto.ud.it/c030078/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/208>.
6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 17, comma 2, e art. 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. di autorizzare qualora un partecipante alla procedura di affidamento eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di affidamento **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura di affidamento eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento medesimo;

Per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267

11. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE,
- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
 - di non partecipare al presente affidamento quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese;
 - che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267;

Per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso

12. ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE:
- gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
 - il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'art. 110, comma 4, del Codice;

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte, mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- documento attestante la **garanzia provvisoria** con **allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- **(solo per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;
- documentazione a comprova **dell'assolvimento dell'imposta di bollo**;
- **(solo per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267)** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **devono, a pena di esclusione**, essere **sottoscritte mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **devono, a pena di esclusione**, essere **sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- originale informatico o copia informatica autentica (resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii.) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura e potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.3.4 Ulteriori precisazioni

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a MePa non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di affidamento deve essere prodotta inserendola nella Busta A (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*)

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dal MePa.

Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su MePa potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella Busta A (*passo 4 -Documenti di partecipazione ed eventuali allegati*).

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica contiene, a **pena di esclusione**, la relazione tecnica del servizio offerto (redatta utilizzando preferibilmente l'allegato Modello 5 del presente disciplinare).

I concorrenti devono inserire, a **pena di esclusione**, tutti i documenti di cui è composta l'offerta tecnica all'interno della Busta tecnica.

La **relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa** che, tenendo conto degli elementi di valutazione indicati al successivo paragrafo 18.1, illustra, con la dovuta **precisione e concretezza**, l'impostazione che il concorrente intende adottare nell'espletamento del servizio, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni da effettuare per il compimento del servizio stesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di affidamento, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si precisa che l'offerta tecnica dovrà preferibilmente essere contenuta in 20 pagine, eventuali allegati esclusi, con carattere Times New Roman 11 interlinea singola.

I documenti costituenti l'offerta tecnica devono, **pena di esclusione**, essere **sottoscritti mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **i documenti costituenti l'offerta tecnica** devono, **pena di esclusione**, essere **sottoscritti con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicati per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica generata automaticamente dal Sistema deve contenere, **pena l'esclusione**:

- il prezzo offerto per singolo pasto, calcolato al netto di Iva e al netto degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze. Il prezzo offerto per singolo pasto deve essere espresso fino alla seconda decimale;
- l'importo stimato dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (tali costi devono essere ricompresi nel valore complessivo dell'offerta economica e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto).

Il sistema genererà automaticamente l'offerta economica in formato pdf che riporterà i dati inseriti a video dal concorrente.

Nelle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Modello 6), a **pena di esclusione**, il concorrente dovrà indicare l'importo stimato del costo del lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

A titolo collaborativo, potrà produrre:

- prospetto illustrativo delle singole voci di costo che concorrono a formare il prezzo offerto (Modello 6 – all. A) con evidenziati:
 - l'importo offerto per singolo pasto, espresso in cifre e in lettere con espressione fino a due cifre decimali;
 - il conseguente importo complessivo presunto relativo agli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 calcolato moltiplicando il prezzo offerto per singolo pasto x n. 135.000 pasti presunti;
 - il costo complessivo del personale impiegato nel servizio;
 - il costo della sicurezza propria dell'operatore economico relativo ai servizi oggetto dell'affidamento;
 - il costo complessivo delle derrate alimentari;

- il costo delle operazioni di trasporto dei pasti (esclusi i costi relativi al personale);
 - il costo delle analisi obbligatorie di cui al Capitolato;
 - il costo relativo alle forniture di beni, prestazioni e servizi necessari per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto e non comprese fra le altre voci di costo;
 - l'importo delle spese generali (spese assicurative, formazione, ecc.);
 - l'utile di impresa;
 - altre eventuali voci di costo.
- prospetto analitico del costo contrattuale del lavoro (Modello 6 – all. B è fornito a solo titolo esemplificativo) nel quale, tenuto conto delle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle agevolazioni fiscali locali e/o della contrattazione di secondo livello, viene esplicitato come è stato ricavato il costo contrattuale del lavoro precisando:
- le singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato;
 - il numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati;
 - il CCNL applicato;
- prospetto analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro propria dell'operatore economico per i servizi oggetto dell'affidamento (da redigersi su modello libero intitolato "Prospetto analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul luogo di lavoro");

L'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, pena di esclusione, essere sottoscritte mediante firma digitale ai sensi dell'art. 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e pena l'esclusione devono essere inserite nella busta economica. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **l'offerta economica generata automaticamente dal sistema, le dichiarazioni a corredo dell'offerta economica devono, pena di esclusione, essere sottoscritte con firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 commi 2, 3 lett. a), 6 e 10bis del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica avverrà ripartendo i punti a disposizione, pari a 100/100, nel modo seguente:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati di seguito.

ELEMENTO 1 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DEI PASTI NEL CENTRO COTTURA (max. 8 punti)

Descrivere le attività produttive dei pasti nel centro di cottura.

Saranno premiate le proposte che:

- descrivano esaustivamente e in modo coerente e funzionale le attività produttive dei pasti utilizzando i seguenti descrittori: attività previste in relazione al menù, attrezzature impiegate, personale impiegato, tempi di preparazione, tempi di cottura, tempi di sosta a legume caldo e freddo (in riferimento alle tipologie: sughi, verdure crude, minestre e secondi piatti), tempo di confezionamento, nonché descrizione produttiva per il plesso di distribuzione primaria/secondaria;
- descrivano esaustivamente e in modo coerente e funzionale le capacità di stoccaggio dei locali e delle attrezzature frigorifere proposte facendo riferimento ai tempi di approvvigionamento previsto per tipologia di derrate alimentari (es. derrate non deperibili, prodotti refrigerati, prodotti congelati, diete speciali, ecc.) e le possibili criticità;
- alleghino descrizione produttiva, mediante tabella, specificando i tempi e orari di lavorazione, tempi e orari di sosta a legume freddo, tempi e orari di cottura, tempi ed orari di sosta a legume caldo, tempi ed orari di confezionamento, tempi ed orari di trasporto nonché il personale coinvolto per le seguenti linee produttive:
 - 1) frittata;
 - 2) verdura cruda del giorno;

- 3) pasticcio di carne;
- 4) arrosto o brasato;
- 5) pesce al forno.

ELEMENTO 2 - PRODUZIONE, MODALITÀ DI ESECUZIONE E PREPARAZIONE DELLE DIETE SPECIALI NEL CENTRO COTTURA (max. 5 punti)

Descrivere il servizio di preparazione delle diete speciali.

Saranno premiate le proposte che:

- descrivano in modo razionale ed esauriente gli spazi e le attrezzature impiegate, compresi materiali impiegati (es. vaschette, contenitori coibentati per il trasporto, involucri, ecc.);
- descrivano dettagliatamente le modalità operative attuate per garantire il legume caldo e il legume freddo e per ridurre i pericoli di contaminazione degli alimenti;
- descrivano gli accorgimenti (es. tempi produttivi, caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari, attrezzature impiegate, ecc.) per garantire elevati standard qualitativi delle diete speciali prodotte;
- riportino almeno cinque diete speciali individuate rappresentative (es. intolleranza al glutine, allergie, diete etico-religiose, ecc.);
- descrivano le verifiche che saranno attuate per garantire elevati standard qualitativi delle diete speciali prodotte.

ELEMENTO 3 - GESTIONE DELLE EMERGENZE (max. 3 punti)

a) Centro cottura di emergenza (max. 2 punti)

Disponibilità di un ulteriore Centro di cottura (di proprietà o concesso legittimamente in disponibilità almeno per tutta la durata dell'appalto) di dimensioni e potenzialità tecnica produttiva adeguate alla fornitura oggetto dell'appalto per far fronte ad eventuali emergenze o chiusure temporanee del centro di cottura individuato per il servizio richiesto.

Assenza di un ulteriore centro di cottura disponibile	0 punti
Disponibilità di un ulteriore centro di cottura a 30 o più km dal plesso scolastico (max. 60 km)*	1 punto
Disponibilità di un ulteriore centro cottura a meno di 30 km dal plesso scolastico*	2 punti

*La distanza dal plesso scolastico deve essere calcolata con il sistema Google Maps

b) Gestione delle emergenze in caso di interruzione del servizio nel centro cottura (max. 1 punto)

Descrivere eventuali programmi di emergenza che il concorrente è in grado di attuare con tempestività in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Saranno premiate, in funzione della loro efficacia, le proposte che descrivano i programmi di emergenza che la ditta è in grado di attuare in situazioni di criticità dovute, per esempio ad assenza del personale, malfunzionamento dei centri cottura, guasti delle attrezzature utilizzate per la preparazione, conservazione, trasporto e distribuzione dei pasti, ecc.

ELEMENTO 4 - PERSONALE (max. 9 punti)

a) Personale della ditta per la distribuzione nei refettori (max. 4 punti)

Nel rapporto tra numero addetti e numero pasti distribuiti, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà presa in considerazione l'offerta migliorativa rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico:

Rapporto di 1/40 per scuola primaria e secondaria	0 punti
Rapporto tra 1/35 per scuola primaria e secondaria	2 punti
Rapporto tra 1/30 per scuola primaria e secondaria	4 punti

b) Formazione del personale (max. 5 punti)

Descrivere e pianificare il percorso formativo previsto per tutto il personale dell'azienda distinguendo tra corsi obbligatori e corsi facoltativi, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione della qualità certificato da ente accreditato, igiene alimentare, procedure operative e di autocontrollo, gestione delle diete speciali e relativi pericoli, utilizzo delle attrezzature, ecc.

Saranno premiate le proposte più efficaci, in termini di miglioramento delle professionalità impegnate nell'appalto e di conseguente positiva ricaduta su servizio erogato, che:

- descrivano le materie trattate, il calendario, la quantità di ore e le modalità di realizzazione di corsi a favore delle differenti professionalità impiegate nel servizio di ristorazione collettiva scolastica oggetto di questo appalto (direttori, dietisti, cuochi, aiuto cuochi, addetti mensa, ecc.);
- descrivano le misure adottate per permettere la verifica dell'effettiva realizzazione dei corsi nelle modalità e tempi proposti (modalità trasmissione dati all'ente).

- descrivano i percorsi formativi che riguardino tematiche relativi alla sostenibilità ambientale dei consumi implicati all'oggetto di questo appalto.

ELEMENTO 5 - ASPETTI MERCEOLOGICI E FORNITORI (max. 14 punti)

a) Tipologie di prodotti con caratteristiche superiori (max. 10 punti)

Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie.

Ortaggi per almeno il 50% biologico in peso da chilometro zero e filiera corta	1 punto
Frutta per almeno il 50% biologico in peso da chilometro zero e filiera corta	1 punto
Legumi per almeno 50% biologica in peso da chilometro zero e filiera corta	0,5 punto
Cereali per almeno il 50% biologico in peso da chilometro zero e filiera corta	0,25 punto
Pasta per almeno il 70% biologica in peso da chilometro zero e filiera corta	0,75 punto
Yoghurt per almeno il 100% biologico da chilometro zero e filiera corta	0,5 punto
Carne bovina per almeno il 50% biologica in peso da chilometro zero e filiera corta	1,5 punti
Carne suina per almeno il 10% biologica in peso da chilometro zero e filiera corta	1 punto
Carne avicola per almeno il 20% biologica in peso da chilometro zero e filiera corta	1 punto
Pane per almeno il 70% biologico in peso da chilometro zero e filiera corta	0,5 punto
Salumi per almeno al 30% biologico in peso da chilometro zero e filiera corta	0,25 punto
Formaggi per almeno il 30% biologici in peso da chilometro zero e filiera corta	0,5 punto
Uova 100% biologico da chilometro zero e filiera corta	0,25 punto
Olio extravergine per almeno il 70% biologico da chilometro zero e filiera corta	0,5 punto
Passate e conserve di pomodoro biologici per almeno il 33% in peso da chilometro zero e filiera corta	0,25 punto
Pesce da acquacoltura biologico per almeno il 25% in peso da chilometro zero e filiera corta	0,25 punto

La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della tipologia di derrata indicata e deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire.

Il concorrente deve presentare una dichiarazione dell'impegno assunto per categoria individuata in tabella che riporti l'elenco dei «produttori» vale a dire produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «km 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che saranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, i contratti con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l'ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l'intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che sarà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da km 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute.

b) Tempi degli ordini delle forniture della cucina della scuola dell'infanzia (max. 2 punti)

La tabella che segue definisce il tempo di anticipo con cui devono essere effettuate le ordinazioni rispetto al momento della consegna dei prodotti alimentari presso la scuola dell'infanzia del Comune di Povoletto.

L'invio dell'ordine è effettuato con almeno 11 giorni lavorativi antecedenti la consegna	0 punti
--	----------------

L'invio dell'ordine è effettuato in un tempo tra 5 e 10 giorni lavorativi antecedenti la consegna	1 punto
L'invio dell'ordine è effettuato in un tempo inferiore a giorni 4 lavorativi antecedenti la consegna	2 punti

c) Prodotti provenienti da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla L. 18.08.2018, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità (LAQ) di cui all'art. 6 del d.l. 24.06.2014, n. 91, convertito dalla l. 11.08.2014, n. 116 (max. 2 punti)

Nessun impegno	0 punti
Impegno a soddisfare l'intero fabbisogno di un prodotto alimentare da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla citata l. 18.08.2015, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del citato d.l. 24.06.2014 n. 91.	1 punto
Impegno a soddisfare l'intero fabbisogno di due prodotti alimentari da aziende che praticano agricoltura sociale di cui alla citata l. 18.08.2015, n. 141 e/o da aziende iscritte nella Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del citato decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91.	2 punti

ELEMENTO 6 - INFORMAZIONE E AUMENTO PERCEZIONE DELLA QUALITÀ (max. 15 punti)

a) Educazione alimentare (max. 5 punti)

Descrivere esaurientemente e in modo coerente le iniziative di cui si intende proporre la realizzazione in materia di educazione alimentare rivolte all'utenza scolastica (alunni, famiglie e docenti).

Saranno premiate le proposte che:

- presentino all'utenza un opuscolo riportante il menù base predisposto valorizzando le indicazioni nutrizionali e le caratteristiche delle materie prime impiegate;
- prevedano campagne informative, giornate di animazione, pubblicazioni divulgative e progetti mirati a sviluppare la qualità/presentazione dei pasti offerti e/o la competenza sensoriale degli utenti, al fine di far apprezzare la ricchezza alimentare presente nei prodotti agricoli e nelle preparazioni alimentari, aumentare l'attenzione alla qualità delle materie prime, aiutare a scoprire ingredienti poco utilizzati, esplorare le preparazioni meno note, provenienti dalla nostra e da altre tradizioni culinarie;
- prevedano campagne informative, giornate di animazione, pubblicazioni divulgative e progetti mirati a migliorare le caratteristiche di convivialità della mensa scolastica per acquisire o consolidare le regole di relazione legate al pranzare insieme;
- prevedano l'attivazione di corsi/incontri/laboratori di educazione alimentare da realizzarsi in orario scolastico (annualmente per ogni ordine di scuola).

b) Comunicazione (max. 5 punti)

Descrivere esaurientemente e in modo coerente le attività che il concorrente intende proporre per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio.

Saranno premiate le proposte che propongano iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto. La valutazione terrà conto anche dell'idoneità dei messaggi proposti.

c) Certificazioni (max. 5 punti)

Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma EMAS (Regolamento CE n.1221/2009) sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit, o la certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità	Nessuna certificazione ambientale	0 punti
	Possesso di una certificazione ambientale	1 punto
Possesso certificazione di Sistemi di Gestione della Responsabilità d'impresa SA 8000	Nessuna certificazione SA 8000	0 punti
	Possesso certificazione etica responsabilità sociale d'impresa SA 8000	1 punto

Possesso certificazione di settore della serie UNI EN ISO 22005:2008 e di gestione della Sicurezza sul Lavoro (L.81/2008) OHSAS 18001:2007 ovvero ISO 45001	Assenza di certificazione UNI EN ISO 22005:2008	0 punti
	Possesso certificazione di settore della serie UNI EN ISO 22005:2008	1 punto
	Assenza di certificazione di gestione della Sicurezza sul Lavoro (L.81/2008) OHSAS 18001:2007 ovvero ISO 45001	0 punti
	Possesso certificazione di gestione della Sicurezza sul Lavoro (L.81/2008) OHSAS 18001:2007 ovvero ISO 45001	1 punto
Documentazione attestante il possesso della certificazione ISO 22.000:2005 "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare" rilasciata da organismi accreditati	Assenza di certificazione ISO 22.000:2005 ovvero 22000:2018 "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare"	0 punto
	Possesso di certificazione ISO 22.000:2005 ovvero 22000:2018 "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare."	1 punto

ELEMENTO 7 - SOLIDARIETÀ, ASPETTI ETICI ED ECOLOGICI (max. 6 punti)

a) Legge antisprechi (max. 3 punti)

Il concorrente deve presentare un progetto nel rispetto della l. 166/2016, relativo alla destinazione del cibo non somministrato nei vari plessi di distribuzione da destinarsi ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale senza ulteriori oneri per l'Amministrazione comunale.

Saranno premiate le proposte che:

- individuino gli operatori e organizzazioni a cui potrebbe essere rivolto il servizio descritto (indicando le diverse tipologie di alimenti previste) specificando gli aspetti correlati all'utilità sociale del progetto proposto;
- individuino ed elenchino gli strumenti e materiali impiegati (per ogni operatore individuato) nonché il personale (organigramma delle persone impiegate);
- descrivano la gestione operativa del recupero dei pasti e/o derrate alimentari non somministrati (pane, dolci, frutta, pasti, ecc.) nei plessi e/o eventualmente non prodotti (in seguito ad accordo con l'Amministrazione) dal centro cottura fino alla destinazione degli operatori e/o organizzazioni individuate;
- specifichino la frequenza o le circostanze nella quale s'intende applicare il servizio descritto di destinazione cibo non somministrato;
- individuino le condizioni igieniche (temperatura e tempi nonché buone prassi di lavorazione adottate) che devono essere garantite per le tipologie di prodotti individuati nel progetto (pasti caldi, pasti freddi, frutta, pane, dolci, gelato, ecc.);
- individuino i pericoli igienici e i limiti reali di applicazione del progetto;
- alleghino documentazione di accordi con uno o più soggetti già esistenti nel territorio della provincia di Udine (meglio se nel Comune di Povoletto) in relazione al progetto;
- vengano previsti tempi di attuazione.

b) Pasti ulteriori gratuiti (max. 3 punti)

Si deve indicare il numero giornaliero massimo di pasti che il concorrente offre gratuitamente e che saranno destinati ad utenti del servizio di ristorazione scolastica individuati dai Servizi sociali del Comune e prelevati durante gli orari del servizio e nelle modalità successivamente concordate nel refettorio della scuola primaria. Il pasto previsto è analogo a quello previsto nel menù.

Nessun pasto	0 punti
2 pasti	1 punto
5 pasti	2 punti
8 pasti	3 punti

ELEMENTO 8 - CLASSE ECOLOGICA DEI MEZZI DI TRASPORTO (max. 2 punti)

In riferimento alla classe ecologica dei mezzi di trasporto adibiti stabilmente alla consegna dei pasti, all'Impresa Aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto d'appalto, sarà chiesto di produrre la carta di circolazione e di registrazione sanitaria al fine di verificarne la rispondenza a quanto indicato nella seguente tabella.

Classe Euro 4	0 punti
Classe Euro 5	1 punto
Classe Euro 6, alimentazione metano o elettrica	2 punti

ELEMENTO 9 - MIGLIORIE (max. 8 punti)

a) Migliorie refettori (max. 4 punti)

Descrivere, sulla base del sopralluogo effettuato, le possibili migliorie, integrazioni, sostituzioni di attrezzature attualmente in uso e/o miglioramenti delle condizioni ambientali/strutturali dei vari refettori scolastici.

Saranno premiate le proposte che, in coerenza ai parametri di legge e al tempo di attivazione del servizio definiti nel Capitolato:

- individuino zone produttive e attrezzature, per numero e tipologia, adeguate e compatibili con le esigenze del servizio;
- esprimano la migliore organizzazione e funzionalità degli spazi/locali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie in vigore e in funzione del servizio da erogare;
- impieghino attrezzature ed apparecchiature maggiormente rispondenti alle più recenti ed innovative caratteristiche tecnologiche e normative, facilmente sanificabili, nonché appartenenti a classi energetiche maggiormente performanti;
- assicurino il migliore flusso produttivo e gestione degli spazi.

b) Migliorie servizio (max. 4 punti)

Descrivere esaustivamente e in modo coerente le proposte migliorative/innovative ritenute potenzialmente d'interesse per il Comune, senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Comune medesimo, rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato e di esclusiva attinenza al servizio oggetto dell'appalto.

Saranno premiate le proposte che descrivano migliorie in grado di apportare effettivi miglioramenti del servizio oggetto dell'appalto, con specificati tempi, risorse e modalità di attuazione al fine di accertarne la concretezza, l'utilità e il grado di realizzazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione del coefficiente per gli elementi 1, 2, 3b), 4b, 6a, 6b, 7a, 9a e 9b è discrezionale e avverrà sulla base della seguente scala di valutazione:

Eccellente	1
Ottima	0,9
Più che buona	0,8
Buona	0,7
Più che discreta	0,6
Discreta	0,5
Più che sufficiente	0,4
Sufficiente	0,3
Insufficiente	0,2
Gravemente insufficiente	0,1
Elemento non trattato	0,0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all'offerta dai singoli commissari in relazione all'elemento – sub elemento in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo elemento – sub elemento di valutazione. Il punteggio relativo agli elementi – sub elementi 3a, 4a, 5a, 5b, 5c, 6c, 7b, 8, sarà attribuito in modo oggettivo in base a quanto sopra riportato nella descrizione dei singoli elementi – sub elementi.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per l'offerta economica sarà utilizzata la formula denominata "Proporzionalità inversa (interdipendente)", prevista nella piattaforma MEPA e riportata nella guida predisposta da Consip S.p.A. intitolata "Le formule della Piattaforma di e – procurement. Metodi di attribuzione del punteggio tecnico ed economico" aggiornamento del 23.11.2018:

$$PE = P_{Emax} \times (P_{min}/P)$$

Dove:

PE = Punteggio da attribuire al concorrente

PEmax = massimo punteggio attribuito al prezzo = 30
Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti
P = prezzo offerto dal concorrente

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento di valutazione secondo il metodo aggregativo - compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente elemento di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente elemento di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente elemento di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso elemento di valutazione a ;

P_b = peso elemento di valutazione b ;

.....

P_n = punti max elemento di valutazione n .

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute saranno svolte in modalità telematica.

La prima seduta avrà luogo il giorno (*specificare*) alle ore (*specificare*)

La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il RUP nella seduta stessa con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione dei plichi elettronici sul MePa e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP procederà in seduta riservata a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento e si provvede quindi agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2- bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In particolare, 2 componenti della Commissione saranno individuati tra il personale in servizio presso il Comune di Povoletto che abbiano adeguata competenza ed esperienza nel settore oggetto dell'appalto ed abbiano depositato presso l'Area Finanziaria del Comune di Povoletto, prima della nomina della Commissione stessa, il proprio curriculum vitae e un componente, con specifica qualifica di Tecnologo, sarà selezionato mediante apposita procedura con avviso pubblico. Può partecipare alle sedute altro dipendente del Comune di Povoletto con funzioni di Segretario verbalizzante. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, sono pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice in apposita seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La data e l'orario della seduta pubblica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 2.3 ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e quindi alla relativa valutazione che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La data e l'orario della prima seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica saranno comunicati con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata. La seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata.

Il Sistema attribuisce automaticamente il punteggio dell'offerta economica applicando la formula descritta al paragrafo 18.3 del presente disciplinare, a sommare ad esso il punteggio relativo all'offerta tecnica (caricato manualmente a sistema) e quindi a formulare la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, la Commissione collocherà primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la Commissione procederà mediante sorteggio in seduta pubblica secondo quanto comunicherà il Presidente di Commissione nella seduta con le formalità descritte al paragrafo 2.3 del presente disciplinare ed il relativo avviso viene pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno della procedura in argomento almeno un giorno prima della data fissata. All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redigerà la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di affidamento, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di affidamento.

Il RUP adotta il provvedimento che determina le esclusioni per i motivi di cui sopra.

Nel caso in cui sia adottato il provvedimento di esclusione si procederà a darne comunicazione ai sensi all'art. 76, comma 2- bis del Codice con le formalità indicate nel paragrafo 2.3.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo del lavoro indicato ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiederà al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Si precisa che le **SPIEGAZIONI** devono essere redatte nel rispetto dell'art. 97, comma 4, del Codice e devono evidenziare gli elementi costitutivi dell'offerta (**es.** dettaglio del costo del lavoro, e della sicurezza, costo dei materiali e dei beni di consumo, delle attrezzature e dei macchinari impiegati e relativa manutenzione, spese di trasporto, spese generali e utile d'impresa, e quanto altro concorra a determinare l'offerta presentata). **Per quanto attiene al costo del lavoro**, le spiegazioni devono dettagliare il **costo complessivo** stimato dall'operatore economico (**già indicato in offerta economica**) in relazione al **numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria** e nel rispetto di quanto previsto dagli atti di affidamento e dall'offerta tecnica. In particolar modo deve essere fornita espressa spiegazione del rispetto della disposizione di cui all'art. 27 "Clausola Sociale e altre condizioni particolari di esecuzione" del Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto predisposto dal Comune di Povoletto. Il costo del lavoro deve essere adeguato al soddisfacimento degli obblighi imposti dalla predetta disposizione e deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato **sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro** stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'operatore economico anche in maniera prevalente. Si precisa che **non sono ammesse** spiegazioni che comportino violazioni alle prescrizioni della citata disposizione. In tal caso si ritiene che l'offerta violi le prescrizioni minime inderogabili poste nel capitolato tecnico/condizioni particolari del contratto e, pertanto, è esclusa dall'affidamento. Unitamente alle spiegazioni il concorrente deve allegare **le copie (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso**. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. **applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso**. **Per quanto attiene al costo della sicurezza**, le spiegazioni devono dettagliare ogni singola voce che concorre a formare il costo della sicurezza (corsi formazione DPI ecc.)

Si precisa inoltre che le indicazioni fornite dal concorrente e valutate come corrette da parte della Stazione appaltante costituiranno precisa obbligazione contrattuale: l'operatore economico non può modificare in senso deteriore il trattamento dei lavoratori se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione che sarà rilasciata solo in esito alla valutazione della legittimità di dette modificazioni in relazione al C.C.N.L. applicabile ed agli accordi territoriale e di zona vigenti.

Le spiegazioni devono essere **sottoscritte, mediante firma digitale** ai sensi dell'art. 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia natura/rete/GEIE) **le SPIEGAZIONI** devono essere **sottoscritte con la firma digitale** di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione cui al paragrafo 15.1.

Le spiegazioni devono essere inoltrate dai concorrenti tramite l'apposita area Comunicazioni della RdO on line della procedura di che trattasi.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di affidamento e trasmettendo al RUP, tutti gli atti e documenti dell'affidamento ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il RUP, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, adotta il provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli art. 88 comma 4-bis e 4 ter, 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipulazione del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4, la Stazione appaltante procede alla stipulazione del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., salvo il recesso dal contratto laddove sia successivamente accertata la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

La stipulazione avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dal MePa e contiene i dati della RDO inviata e i dati dell'offerta aggiudicata. La Stazione appaltante provvede a sottoscrivere digitalmente il contratto solo dopo aver ricevuto, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 del presente disciplinare, copia del Mod. F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, inerente il contratto, (fatti salvi i casi di esenzione).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (importo presunto pari a € 16,00 (euro sedici/00).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'Impresa aggiudicataria comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'Impresa aggiudicataria deposita prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'impresa aggiudicataria del contratto di appalto è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'impresa aggiudicataria uscente, come

previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15.06.2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è di seguito riportato:

dipendente	livello	Ore servizio settimanali	Data assunzione	Scatti Anzianità maturati	Scatti Anzianità PROSSIMI	Indennità personali
1	6 super	16,5	10/09/2018	2	01/04/2020	-
2	6	10	07/01/2019	-	01/04/2023	-
3	6	9,5	10/09/20018	-	01/01/2021	-
4	6 super	28,5	10/09/20018	4	01/12/2022	-
5	6	5	07/01/2019	-	01/04/2023	-
6	6	15	07/10/2019	-	01/11/2023	-
7	4	32,5	10/09/20018	3	01/04/2020	-

Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'attuale impresa aggiudicataria è quello per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (8 febbraio 2018).

25. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizione contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10.03.020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 04.04.2020) "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari".

La Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione richiesta.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Contro la lettera d'invito, il presente disciplinare di affidamento ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d'Italia 7, 34121 Trieste, Tel. 040/6724711 - Fax 040/6724720, entro i termini indicati dal d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Signore/a, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa quanto segue:

- 1) Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Povoletto che ha sede in Largo Monsignor Cicutini n. 1.
- 2) Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Garibaldi 4G - 33170 Pordenone (PN).
- 3) I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di gestione della procedura di selezione e successiva eventuale nomina.
- 4) i dati personali saranno trattati dal Comune di Povoletto sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli Uffici e si provvederà alla loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, comunicazione mediante trasmissione mediante posta elettronica, posta elettronica certificata, diffusione nei limiti di cui al d.lgs. 165/2001 e 33/2013, raffronto od interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione, pseudonimizzazione.
- 5) I dati forniti saranno comunicati nei limiti e nel rispetto degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 5 del [d.lgs. 33/2013](#), dell'art. 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., e saranno diffusi attraverso il sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" nei limiti e nel rispetto degli artt. 15 e 37 del [d.lgs. 33/2013](#).
- 6) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate.
- 7) L'interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Povoletto tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l'origine e le modalità di

trattamento, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali, di chiedere la limitazione del trattamento e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). L'interessato non può, ai sensi del paragrafo 3, dell'art. 17 del [Regolamento \(UE\) 2016/679](#), chiedere la cancellazione dei dati poiché il trattamento è effettuato per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse.

- 8) In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere alla istruttoria della domanda e pertanto si non potrà procedere all'eventuale nomina.